

Modello per il personale in servizio che ha presentato istanza di quiescenza entro il
31 Agosto 2019 e che ha diritto all'art. 54

Da presentare alla Sezione INPS territorialmente competente in base al luogo ove
presta servizio

Spett.le Direzione provinciale I.N.P.S.

Via _____ CAP _____ Roma

Spett.le CIAN Guardia di Finanza

Via Lanciani, 11 – 00162 Roma

Raccomandata AR - PEC

Oggetto: Liquidazione della pensione con i criteri di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 .

Il sottoscritto:

Nome _____

Cognome _____

Nato il _____ a _____

Residente in _____ Provincia di _____

Indirizzo _____

Telefono _____ E-mail _____

C.F. _____

Domiciliato/a ai fini della presente presso la propria residenza;

Premesso e rilevato che:

- lo scrivente, appartenente alla GdF, ha presentato in data _____
domanda di congedo con diritto a pensione a decorrere dal _____,
avendo maturato i requisiti previsti dall'ordinamento vigente;

- è in possesso di un'anzianità contributiva, alla data del 31 dicembre 1995, compresa
tra i 15 ed i 20 anni;

- la Magistratura contabile ha statuito che al personale militare la cui pensione sia
stata liquidata con il c.d. sistema misto e congedatosi con un'anzianità contributiva
superiore ai 20 anni, spetta il calcolo della pensione secondo i criteri stabiliti dall'art.
54 del D.P.R. n. 1092/1973, il quale prevede che *“la pensione spettante al militare
che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è*

SINAFI – Sindacato Nazionale Finanziari

Via Tagliamento, 9 – 00198 Roma

segreteria@sinafi.org

Cell. 3292605371

pari al 44 per cento della base pensionabile, e che la percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”;

- la Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale di Appello della Corte dei Conti di Roma, con sentenza n. 310/2019, depositata lo scorso 9 settembre, nel rigettare l'appello proposto dall'I.N.P.S., ha statuito che nei confronti del personale militare - e quindi anche del sottoscritto - opera la speciale disciplina dell'art. 54 di cui sopra, e pertanto, ha ritenuto non corretta la determinazione del trattamento pensionistico del militare appellato attuata dall'I.N.P.S., per una serie di motivi giuridici che hanno un'indiscussa valenza generale;

- la statuizione del massimo Consesso della Magistratura contabile – la quale fa seguito alla n. 422/2018 della Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, ed a cui si aggiungono le altre significative sentenze pronunciate dalle varie Sezioni Giurisdizionali regionali della Corte dei Conti – vincola codesto Istituto alla sua immediata applicazione anche nei riguardi delle posizioni pensionistiche di chi, come il sottoscritto, si trova nella medesima situazione contributiva dei loro colleghi/ricorrenti che hanno visto riconosciute giudizialmente le loro pretese;

- è interesse del sottoscritto chiedere ed ottenere il calcolo della propria pensione secondo i criteri fissati nell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092/1973;

- che è interesse di Codesti Enti prevenire il contenzioso e l'inutile dispendio di risorse pubbliche connesse, atteso il consolidato e pacifico orientamento della Magistratura Contabile;

Tutto ciò premesso e rilevato;

Intima e Diffida

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ed il CIAN della Guardia di Finanza, in persona dei legali rappresentanti/dirigenti *pro tempore*, affinché provvedano al calcolo della liquidazione del trattamento pensionistico spettante allo scrivente, in forza alle causali di cui in premessa, con i più vantaggiosi criteri dell'art. 54 D.P.R. 1092/73.

La presente, valga ad ogni effetto di legge, ivi incluso quello di costituzione in mora in caso di inadempienza.

Data _____

Firma _____